



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N.120**

#### OGGETTO:

**Erogazione contributo finanziato con la somma derivante dalla destinazione del 5 per mille - anno di imposta 2020 - e con fondi dell'ente alla Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Santena - anno 2021**

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **diciannove** e minuti **zero**, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. BALDI Ugo	Sindaco	Sì
2. GHIO Roberto	Assessore	Sì
3. ROMANO Paolo	Assessore	Sì
4. FOGLIATO Rosella	Assessore	Sì
5. MAGGIO Francesco	Assessore	Sì
6. POLLONE Lidia	Assessore	Sì
Totale Presenti:		6
Totale Assenti:		0

Con la partecipazione del Segretario Generale FASANO dott.ssa Laurala Giunta comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Ugo Baldi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

**Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Erogazione contributo finanziato con la somma derivante dalla destinazione del 5 per mille - anno di imposta 2020 - e con fondi dell'ente alla Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Santena - anno 2021**

Premesso che l'art. 1, comma 205 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 consente di destinare anche per l'esercizio finanziario 2021 (periodo di imposta 2020) una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di interesse sociale;

Considerato che lo stato ha trasferito a questo ente la somma derivante dalla destinazione del 5 per mille dell'Irpef corrispondente all'anno d'imposta 2020 pari a € 3.420,92 in data 26.07.2021 e che tale istituto costituisce un' importante opportunità di finanziamento della spesa sociale sostenuta dai comuni.

Preso atto che le finalità della destinazione del 5 per mille possono essere:

- a) sostegno del volontariato, delle ONLUS, delle associazioni di promozione locale e delle associazioni e fondazioni riconosciute;
- b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- c) finanziamento della ricerca sanitaria;
- d) attività sociali svolte dal Comune di residenza;
- e) associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI;

Premesso inoltre che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31 marzo 2003, modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2005, è stato approvato il regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 12 dicembre 2005 sono state apportate talune modifiche al suddetto regolamento;

Dato atto che la Croce Rossa Italiana – sezione di Santena:

- fornisce aiuto in caso di emergenza sanitaria, sia dovuta alla pandemia da Covid 19 sia dovuta ad altra motivazione;



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

- fornisce pacchi alimentari a famiglie e persone sole in difficoltà economiche, mediante collaborazione con il Distretto Socio Assistenziale di territorio;
- opera aiuti a famiglie disagiate e/o anziani nella compilazione di domande per l'accesso a buoni spesa;
- opera senza scopo di lucro;
- è iscritta all'Albo degli Organismi Associativi, nella sezione "Sociale";
- organizza e svolge servizio di assistenza socio sanitario in favore dei cittadini;
- nelle occasioni di calamità e nelle situazioni di emergenza svolge compiti di protezione civile;
- concorre, attraverso lo strumento della convenzione, ad organizzare ed effettuare con propria organizzazione il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi in ambito nazionale, regionale e locale;
- corrisponde al Comune di Santena un canone di affitto pari ad €. 6.197,48 in forza del contratto stipulato in data 1 gennaio 1996 per l'utilizzo dei locali di Via Napoli n. 9;
- collabora con il Comune di Santena, prestando opera di primo soccorso e di presidio durante le manifestazioni che coinvolgono la popolazione santenese;

L'Amministrazione ha quantificato in €. 6.500,00 il contributo economico per la Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Santena anno 2021, suddiviso in € 3.420,92 derivante dalla contribuzione del 5 per mille di cui sopra e per la restante parte con fondi propri.

Accertato che la suddetta associazione risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per essere destinatarie di contributo economico, ai sensi e per gli effetti della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2003 successivamente modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2005 e n. 56 del 12 dicembre 2005;

Visto altresì l'art. 20 del regolamento contributi il quale stabilisce che *"l'assegnatario dei contributi sia ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto delle spese sostenute. L'assegnatario dovrà allegare i giustificativi solo qualora benefici di un contributo ordinario o straordinario superiore ad €. 1500,00. I documenti contabili giustificativi (fatture, ricevute fiscali, borderò, scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare le spese sostenute"*

Accertato che l'associazione risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per essere destinatarie di contributo economico, ai sensi del Regolamento (RO/008 ed.2 rev.2);

Riscontrato che secondo il parere n. 9 del 2006 espresso dalla corte dei Conti – Lombardia nell'adunanza del 20.7.2006 concernente l'ammissibilità dell'erogazione di contributi a favore di soggetti terzi che operino sul territorio comunale, risulta che:



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

*“In base alle norme ed ai principi di contabilità pubblica non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che, in base all’ordinamento, deve perseguire. Tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nell’art.118 della Costituzione, a seguito della recente modifica del Titolo V, parte seconda della legge fondamentale della Repubblica. All’interno dell’orientamento generale e o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto. Infatti, se l’azione è intrapresa al fine di soddisfare le esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l’attribuzione di beni, anche se apparentemente a “fondo perso”, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell’utilità che l’Ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. La natura pubblica o privata del soggetto che riceve l’attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l’attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fine dell’ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata e nella stessa attività amministrativa è previsto dalla legge n. 15 del 2005, che ha modificato la legge sul procedimento amministrativo, che l’amministratore agisca con gli strumenti del diritto privato ogni qualvolta non sia previsto l’obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico.*

*Occorre considerare, però, che ogni qualvolta l’amministrazione ricorre a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale le cautele debbono essere maggiori, anche al fine di garantire l’applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l’attività amministrativa.*

*Pertanto, l’attribuzione patrimoniale è da considerarsi lecita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune.*

*In caso contrario, l’attribuzione non troverebbe alcuna giustificazione”.*

*Inoltre secondo il parere n. 66/2011 della Corte dei Conti Piemonte Sezione Regionale di Controllo - la qualificazione in concreto della fattispecie, ai fini dell’applicazione dei divieti e delle restrizioni recate dalle norme citate, spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali per altro potranno riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere, evidenziando, nella motivazione dei provvedimenti assunti, le finalità e i presupposti che sono alla base della spesa, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte per l’erogazione del servizio, considerati sia i programmi e i progetti sviluppati nel settore socio-economico locale, sia quanto effettuato negli esercizi precedenti.*

*Vista la. L. 241/90 - Art. 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) 1. “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità' cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”*

*Visto il parere della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E del 21/11/2013 – avente ad oggetto: “Trattamento agli effetti dell’IVA dei contributi erogati da amministrazioni pubbliche – Criteri generali per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni, come contributi o corrispettivi”.*

*Richiamato il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 avente ad oggetto: “Codice del Terzo settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;*

*Visto il D.Lgs. 267/2000;*

*Visto il vigente Statuto Comunale;*



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-2000 n° 267;

**Con voti unanimi espressi in forma palese la Giunta Comunale;**

### DELIBERA

quanto segue:

1. **DI DESTINARE** i proventi derivanti dai trasferimenti statali, di cui alle premesse, al parziale sostegno delle attività svolte dalla Croce Rossa Italiana – sezione di Santena – integrando il contributo con fondi propri dell'ente;
2. **DI EROGARE**, sulla base delle motivazioni in premessa, un contributo totale a favore della Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Santena - di importo pari ad €. **6.500,00**, assegnando la relativa spesa al **Codice di Bilancio 12.07.1/cap. 1604.103 “Contributo ordinario alla croce rossa” - U.1.04.03.99.999** - del PEG del Bilancio finanziario 2021/2023, gestione competenza ed esigibilità 2021;
3. **DI DARE ATTO CHE** la Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Santena dovrà rendicontare le spese sostenute ai sensi dell'art. 9 del regolamento (RO/008 ed.2 rev.2) e, come stabilito dalla Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014 ha l'obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa beneficiario dovrà rendicontare il contributo ricevuto secondo quanto stabilito dall'art. 20 del regolamento vigente in materia.
4. **DI REDIGERE**, per espressa disposizione di legge, entro un anno dalla ricezione della somma destinata al 5 per mille di cui sopra, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione della cifra attribuita al nostro ente;
5. **DI DARE ATTO CHE** trattandosi di contributi erogati a sostegno di attività istituzionali di Enti non commerciali, non verrà applicata la ritenuta del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973.
6. **DI DARE ATTO CHE** i provvedimenti conseguenti l'adozione della presente deliberazione, verranno assunti con determinazione del Responsabile del Servizio interessato.



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

7. **DI INDIVIDUARE** quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, il Responsabile Servizi al Cittadino e alle Imprese Ornella Bergoglio.
  
8. **DI DARE ATTO CHE** avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato.
  
9. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs 267/2000.



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

Successivamente,

### LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive all'adozione del presente atto;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

### DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 per consentire l'adozione immediata degli adempimenti conseguenti.

Del che si è redatto il presente verbale.

#### IL SINDACO

**Firmato digitalmente**

F.to: BALDI Ugo

#### IL SEGRETARIO GENERALE

**Firmato digitalmente**

F.to: FASANO dott.ssa Laura

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.